

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il giudice sportivo nazionale ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione in virtù di ricorso presentato in data 5 maggio 2015 dal Mariner Canoa Club Associazione Dilettantistica, in persona del Presidente della società Claudio Schermi, avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalla terna arbitrale (v. referto e rapporto del 2/5/2015), in occasione della partita tra Arenzano Canoa e Mariner Club, disputatasi in data 2/5/2015 durante la giornata di Canoa Polo del Campionato di Serie A maschile, girone Nord, disputatasi presso i laghetti del pescatore di Anzola dell'Emilia (Bologna).

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

Con ricorso presentato in data 5 maggio 2015, il Mariner Canoa Club, in persona del presidente p.t., ha impugnato la decisione arbitrale assunta il giorno 2 maggio 2015 alle ore 17,25, durante la partita tra Arenzano e il Mariner.

Il ricorrente, previa ricostruzione dei fatti, lamenta l'errata applicazione del regolamento tecnico di canoa polo da parte della terna arbitrale per non aver comminato al giocatore Petrone Eugenio della squadra dell'Arenzano il cartellino giallo che di fatto avrebbe dovuto comportare la sua espulsione per due minuti.

A fronte di ciò, la ricorrente Mariner nel ritenere di essere stata lesa da tale decisione in quanto a suo dire l'espulsione avrebbe influito sul risultato finale, chiede la ripetizione della partita.

A seguito del suddetto ricorso è stato aperto il procedimento e in data 7/5/2015 il GSN ha fissato come data della decisione il 20/05/2015, concedendo al ricorrente termine sino a due giorni prima della decisione per il deposito di eventuali memorie, richieste istruttorie e deposito di documentazione.

A conclusione dell'esame della documentazione sottoposta in visione, l'adito giudicante, dovendo decidere sulla base dei fatti e secondo diritto, decide come segue.

L'art. 3.35 punto 7, comma a) e d) del regolamento tecnico di canoa polo prevede che un cartellino giallo debba essere comminato al giocatore che abbia ricevuto tre cartellini verdi con conseguente espulsione per due minuti dal campo di gioco senza poter essere rimpiazzato.

La norma in parola, non lascia dubbi circa l'errore commesso dalla terna arbitrale in quanto ha ommesso di assegnare al giocatore Petrone Eugenio dell'Arenzano il cartellino giallo in virtù del terzo cartellino verde ricevuto.

La dichiarazione resa dai giudici di gara in calce al rapporto arbitrale costituisce, unitamente agli altri documenti di riscontro, elemento probatorio di sicuro spessore.

Tale fede privilegiata di detta dichiarazione, comporta il carattere probatorio assoluto e pieno della ricostruzione dei fatti ivi operata in ricorso.

Non v'è dubbio, pertanto, circa l'errore commesso dal giudice di gara, che di fatto non ha considerato quanto previsto dal regolamento tecnico di canoa polo in tema di cartellini e squalifiche.

Tuttavia, l'odierno giudicante, pur riconoscendo l'errore commesso dall'arbitro, di cui si rimette agli organi competenti ogni valutazione nel merito, non individua elementi tali da giustificare la ripetizione della partita in esame, atteso che mancano in atti prove circa il nesso di causalità tra l'errore commesso e il risultato finale della partita.

Infatti, non è possibile presumere, neanche utilizzando il metodo del grado di probabilità, che nell'ipotesi di espulsione per due minuti del giocatore Petrone Eugenio il risultato sportivo finale della partita sarebbe stato diverso.

Tutto ciò ritenuto

P.Q.M.

il giudice sportivo nazionale rigetta il ricorso e conferma il risultato finale della partita svolta alle ore 17,25 del giorno 2 maggio 2015 tra l'Arenzano e il Mariner Canoa Club Associazione Dilettantistica.

Roma, lì 20/05/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Giuseppe De Pascale